

COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 / 2023 del 18/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:34, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA	Р		GIORDAN LUIGI	Р	
BANDOLIN ENRICO	Р		GRAZIAN VALERIA	Р	
BATTISTELLA GIOVANNI		Α	MOSELE ALBINO	Р	
BERTOLDO ALBERTO	Р		ORSI VALTER	Р	
BUZZACARO MANUELA	Р		PAVAN SERGIO	Р	
CALESELLA MARCO	Р		SANTI LUIGI	Р	
CARPI LUCIANA MARIA	Р		SECONDIN SERGIO	Р	
CIONI ALEX	Р		SELLA RENZO	Р	
CUNEGATO CARLO		G	SPINATO LOREDANA	Р	
DALLA COSTA MANUEL	Р		STERCHELE RICCARDO	Р	
DALLA VECCHIA LEONARDO		G	STORTI DOMENICO	Р	
DE ZEN GIORGIO	Р		ZANCANARO PIERO	Р	
FONTANA MAURA	Р				

Presenti: 22 Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Chiara Perozzo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Dona' Anna, Marigo Cristina, Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bandolin Enrico, Bertoldo Alberto, Carpi Luciana Maria.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 18.41 sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrato l'Assessore Corzato.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, provvede a dare lettura delle premesse della proposta di deliberazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione).

Alle ore 18.46 durante la relazione entra l'Assessore Maculan. Risultano, pertanto, presenti in aula n. 22 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre ora la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE DE ZEN 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE TRAMBAIOLO (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto.

- - - - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783",

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa

legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1 della suddetta Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 06.07.2020 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art. 3 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamati i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, per la possibilità per il Comune di aumentare le aliquote di base stabilite dalla Legge o diminuirle fino all'azzeramento;

Vista la propria deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, n. 85, del 19.12.2022;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 07.07.2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019:

Visto però che con l'art. 6-ter – comma 1°, aggiunto dalla Legge n. 170 del 27.11.2023, di conversione del D.L. 29.09.2023, n. 132, si è stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione dell'apposito prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in corso di approvazione;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2023, come specificate nel prospetto delle aliquote riportato nel dispositivo della presente deliberazione:

Preso atto che, per l'anno 2024, la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che in base a quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Tuel);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 2 febbraio 2022;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1[^] Affari generali - nella seduta del 6 dicembre 2023;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti	22	
Astenuti	4	Andrian, De Zen, Fontana e Grazian
Votanti	18	
Favorevoli	18	
Contrari	0	

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;
- 2) di confermare e approvare le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2024, come già stabilite per l'anno 2023 con la deliberazione di Consiglio n. 85/2022, di seguito riportate:

Aliquota ordinaria (di base)	1,02 per cento	
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate	0,60 per cento	
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,00 per cerito	

La detrazione d'imposta è confermata in Euro 200,00	
Aliquota per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria	0,87 per cento
Aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza	0,87 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,09 per cento
Aliquota per una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,00 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili	0,93 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori	0,83 per cento
Aliquota per i terreni agricoli non esenti	0,46 per cento
Aliquota per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti	1,06 per cento

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 5) di disporre quindi l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

- 6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- 7) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti in Aula al momento della votazione.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sergio Secondin

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Chiara Perozzo

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)